

**Conto corrente – revoca dell'affidamento e intimazione di pagamento – cessione di azienda – accollo - preventiva escussione del debitore principale – inammissibilità-obbligazione del cessionario nei limiti del debito risultante all'atto della cessione – fondatezza** (cod.civ., art. 2560)

### **FATTO**

La questione ha ad oggetto un rapporto di conto corrente con connesso scoperto di conto, accollato nell'ambito di una cessione di azienda, per il quale l'Intermediario ha comunicato il recesso e la revoca degli affidamenti intimando il pagamento del debito. Con Reclamo seguito da Ricorso, la Ricorrente – debitore cessionario solidale ex art. 2560, 2° co c.c. – chiede al Collegio di accertare il beneficio della preventiva escussione del debitore cedente e comunque di circoscrivere la propria obbligazione al pagamento del debito ceduto per l'importo effettivo risultante all'atto della cessione dai libri contabili obbligatori. Chiede infine il pagamento delle spese legali.

Per parte sua, l'Intermediario ritiene che, in forza del quadro normativo vigente, tutti i debiti collegati all'azienda ceduta - e non solo quelli costitutivi della stessa - rientrino nell'accollo, impegnando il debitore cessionario al pagamento dell'intero.

### **DIRITTO**

La vicenda all'esame del Collegio va inquadrata nell'art. 2560, 2° co c.c., qualificando un'ipotesi di accollo esterno.

Per l'effetto, l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta solo se risultano dai libri contabili, senza che possa ammettersi un'interpretazione estensiva dei debiti che rientrano nell'accollo (Cass., Sez. II, 21.12.2012, n. 23828). A ciò si aggiunga che l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, "di talché il creditore ha l'onere di richiedere preventivamente l'adempimento all'accollante", senza essere tenuto ad escuterlo preventivamente, "e solo dopo che la richiesta sia stata infruttuosa, può rivolgersi all'accollato" (Cass., Sez. II, 24.02.2010 n. 4482).

Sulla base di queste premesse, la pretesa della Ricorrente risulta parzialmente accoglibile.

Va infatti rigettata la richiesta relativa all'accertamento dei presupposti per la richiesta della previa escussione del debitore originario, che non trova alcun fondamento giuridico, come pure va rigettata la richiesta di rimborso delle spese legali, che non sono sostenute da adeguate evidenze probatorie. Risulta invece meritevole di accoglimento la pretesa relativa all'accertamento del contenimento del debito nei limiti di quanto risultante dai libri contabili, pari dunque a Euro 98.515,87, in conformità con l'art. 2560, 2° co c.c., che, come detto, è norma di stretta interpretazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**